SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Centro nazionale per l'informativa nella pubblica amministrazione

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Scuola Normale Superiore di Pisa

DECRETO 28 giugno 2006.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Agenzia italiana del farmaco:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2006.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2006;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2006;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,986%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,929%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,85%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006 è pari al 4,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale: GRILLI

06A06203

DECRETO 5 luglio 2006.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi

e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2006;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2006 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,986%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,929%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,85%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006 è pari al 4,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale: GRILLI

06A06204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Foderauto Bruzia in Cosenza; Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII in Cosenza; Pastis in Brindisi; Porcellane di Monopoli in Bari. (Decreto n. 38554).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dagli accordi relativi ad aziende già fruitrici del trattamento di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 — come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 — risulta una riduzione di almeno il 10% dei destinatari del trattamento stesso come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, in favore di un numero massimo di 222 dipendenti della società Foderauto Bruzia S.p.a., unità in Belvedere Marittimo (Cosenza), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 febbraio 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.583.057,8.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 250 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006 e di un numero massimo di 333 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 dipendenti della Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, unità di Serra d'Aiello (Cosenza), già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione, dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 33795 del 25 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344 e n. 36205 dell'8 giugno 2005, registrato il 28 giugno 2005, registro n. 4, foglio n. 336.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 4.731.224,49.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della società consortile per azioni Pastis unità di Brindisi già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36890 del 10 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 166.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 441.224,64.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 107 dipendenti della

società Porcellane di Monopoli P.A. a r.l., unità di Monopoli (Bari), già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36455 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2005, registro n. 5, foglio n. 10. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.967.126,52.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo è pari ad euro 10.722.633,45 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

L'azienda di cui all'art. 2 è tenuta a versare, dalla data di decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti, erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 60

06A06160

DECRETO 10 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Belleli Offshore in Taranto; Belleli Elettrico Strumentale in Taranto; Belleli Montaggi in Taranto; Simi Sistemi in Taranto. (Decreto n. 38581).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006 recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.le prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on.le dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo governativo intervenuto in data 8 marzo 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli assistito dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, dell'Assessore della provincia di Taranto, della Belleli Offshore in c.p.c.c.b., della Belleli Elettrico Strumentale Srl, della Belleli Montaggi Srl, della Simi Sistemi Srl, della FIM-CISL, della FIOM-CGIL, della UILM-UIL, della CISL e di Italia Lavoro, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di duecentosettantuno dipendenti della società Belleli Offshore in c.p.c.c.b., unità di Taranto - già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.188 del 23 maggio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005, registro n. 4, foglio 270 - secondo le seguenti modalità:

dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, n. 271 lavoratori;

dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006, n. 270 lavoratori;

dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006, n. 264 lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.016.553,27.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di cinquanta dipendenti della società Belleli Elettrico Strumentale Srl, unità di Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.188 del 23 maggio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005, registro n. 4, foglio n. 270.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 757.602,00.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento integrazione salariale, in favore di un numero massimo di trenta dipendenti della società Belleli Montaggi Srl, unità di Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.188 del 23 maggio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005, registro n. 4, foglio n. 270.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 454.561,20.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di ventisette dipendenti della Simi Sistemi Srl, unità di Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.188 del 23 maggio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005, registro n. 4, foglio n. 270.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 409.105,08.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo è pari ad euro 5.637.821,55, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 56.

06A06164

DECRETO 25 maggio 2006.

Sostituzione di un componente nell'ambito della Commissione di conciliazione di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 18 maggio 2006 la C.G.I.L. ha richiesto la sostituzione — per avvicendamento di incarichi — in seno alla Commissione provinciale di conciliazione del sig. Tarì Luciano con il sig. Carletti Roberto;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Che la competenza è propria;

Decreta:

Il sig. Carletti Roberto è nominato componente effettivo in rappresentanza della C.G.I.L. in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Luciano Tarì.

Il presente decreto entretà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 25 maggio 2006

Il direttore provinciale: RANDAZZO

06A06165

DECRETO 22 giugno 2006.

Rinnovo delle speciali commissioni del comitato provinciale INPS di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S e dell'I.N.A.I.L. modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 9/06 dell'11 maggio 2006 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Vista la nota n. 2/3 PS/95876 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto «Costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato Comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazioni garantisce, in seno a ciascuna speciale commissione il «Principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, dalle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Art. 1.

Le speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. sono così composte:

1ª speciale commissione:

il rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale presidente;

dott.ssa Casato Maria Assunta (Coldiretti);

sig. Tomelleri Roberto (Coldiretti);

sig. Magalini Cesare (Coldiretti);

sig. Scandolara Roberto (Unione Prov.le Agricoltori);

sig.ra Ferrin Laura (Confederazione italiana agricoltori);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del Comitato provinciale;

2ª speciale commissione:

il rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale: presidente;

sig.ra Lincetti Maria (Un. Prov. Artig.);

sig. Aloisi Domenico (Un.Prov. Artig.);

sig. Signori Giuseppe (C.N.A.);

sig. Marchi Ferdinando (C.N.A.);

sig. Prando Andrea (Casartigiani);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del Comitato provinciale;

3ª speciale commissione:

il rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale: presidente;

sig. Biondani Sante (Confesercenti);

sig. Catanese Antonino (Confesercenti);

dott. Bighelli Renato (Asco);

rag. Brena Giulio (Asco);

sig. Suppi Stefano (Asco);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del Comitato provinciale.

Art. 2.

Il direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di dare esecuzione al presente decreto che sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 giugno 2006

Il direttore provinciale: NICASTRI

06A06146

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.SE.MA. - Cooperativa servizi magazzinaggio - Soc. Coop. a r.l.», in Treviglio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001. n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.SE.MA. - Cooperativa servizi magazzinaggio - Soc. Coop. a r.l.», in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale 11850430155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lorenzo Greco, nato a Roma l'11 luglio 1972, domiciliato in Roma, via Aventino n. 30 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06174

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 giugno 2006.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 aprile 2004, ed in particolare il progetto n. 2873 presentato dalla Ducati Motor Holding S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 2873 presentato dalla Ducati Motor Holding S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 15 aprile 2004:

Vista la nota del 12 maggio 2006 pervenuta in data 7 giugno 2006, prot. n. 8608 con la quale l'Istituto San Paolo IMI S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2873 presentato dalla Ducati Motor Holding S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 2873 presentato dalla Ducati Motor Holding S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 751.289,85, e il contributo in conto interessi è aumentato di euro 751.289,85.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Ditta: Ducati Motor Holding S.p.a. - Bologna (classificata grande impresa).

Progetto n. 2873.

Titolo del progetto: Ricerca, progettazione, sperimentazione e sviluppo di una nuova famiglia di motocicli di alta gamma con innovazioni riguardanti la sicurezza attiva, economicità di produzione, il motore a distribuzione desmodromica ad alta efficienza.

Durata e data inizio progetto: mesi 29 dal 15 marzo 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 15 marzo 2001.

Costo ammesso euro 7.512.898,50 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale euro 2.315.276,27.

Attività di sviluppo precompetitivo euro 5.197.622,23.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	2.315.276,27	0,00	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	5.197.622,23	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di euro 2.742.207,95;

contributo nella spesa (C.S.) fino a euro 2.223.817,96.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E*, punto 4 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.		Ea		Ec	
Tipo di agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

06A06159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATIVA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Rinvio del termine per la presentazione dei progetti di riuso di cui all'articolo 7, comma 3, dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATIVA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'avviso per la presentazione dei progetti di riuso, emanato dal CNIPA e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2006;

Considerato che:

1. La politica del riuso di modelli di innovazione nelle pubbliche amministrazioni basati sull'impiego delle ICT costituisce un caposaldo irrinunciabile per le politiche di e-government nazionali, regionali e locali.

2. Sono pervenute motivate istanze da parte di regioni, enti locali e loro aggregazioni per richiedere il rinvio del termine finale per la presentazione dei progetti di riuso ai sensi dell'avviso sopra menzionato.

3. È emersa, anche con il contributo delle elaborazioni progettuali avviate per la costituzione dei CST Centri Servizi Territoriali l'esigenza di rendere quanto più possibile convergenti lo sviluppo dei progetti di CST e le politiche di riuso.

4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso per la realizzazione del catalogo delle soluzioni di e-government (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 2004), in funzione dello stato ulteriormente avanzato nella realizzazione dei progetti e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo rese disponibili, possono essere intervenute importanti variazioni nelle componenti tecniche e organizzative nonché nel profilo di costo delle soluzioni iscritte a catalogo.

5. Si rende utile rivedere il catalogo del riuso e stabilire una compatibilità temporale tra l'avvio dei CST e l'avvio dei progetti di riuso, soprattutto al fine di massimizzare i benefici ottenibili dal cofinanziamento dei progetti della prima fase di e-government.

6. Appare opportuno consentire al Tavolo congiunto permanente una ulteriore valutazione sulle tematiche dei processi relativi al riuso e allo sviluppo dei CST, al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati;

Delibera:

Il termine finale per la presentazione dei progetti di riuso di cui all'art. 7, comma 3 dell'avviso, fissato per il 9 luglio 2006, è rinviato. Il nuovo termine per la presentazione dei progetti sarà definito sulla base delle valutazioni e delle proposte del Tavolo congiunto permanente.

Roma, 28 giugno 2006

Il Presidente: ZOFFOLI

06A06182

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 28 giugno 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Visto lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 18 gennaio 2006, n. 47, con cui sono state approvate in seconda lettura, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche allo Statuto della Scuola;

Considerato che le modifiche statutarie citate sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (con nota del 6 marzo 2006, n. prot. 2707, giunta al MIUR in data 8 marzo 2006) per il previsto controllo ministeriale;

Vista la nota dirigenziale del citato Ministero (del 9 maggio 2006, prot. 5057) recante talune osservazioni su alcune modifiche allo Statuto;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 21 giugno 2006 con cui sono state approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, nuove modifiche al testo di Statuto;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo di Statuto, anche sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicché si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;

Decreta:

Sono emanate le modifiche allo «Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa» tutte recepite nel testo finale allegato sub A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le modifiche emanate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene altresì affisso all'Albo ufficiale della Scuola e lo Statuto sarà reso disponibile sul sito web della Scuola (www.sns.it).

Pisa, 28 giugno 2006

Il direttore: SETTIS

ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale. È dotata di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti interne.

Si articola in due classi accademiche: la classe accademica di lettere e filosofia e la classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La Scuola ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni.

A tale fine essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, nonché della formazione permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite anche alla pubblica amministrazione e al mondo delle professioni.

La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento finalizzato allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.

La Scuola, in accordo con la propria funzione pubblica, ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza.

I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo, gli allievi, quali componenti essenziali della Scuola, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 2.

Sede

La Scuola ha sede centrale in Pisa, nell'edificio storico del Palazzo della Carovana. Può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

Natura collegiale

La Scuola ha carattere residenziale e collegiale e pertanto assicura ai propri allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.

Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 4.

Ricerca

La Scuola istituisce e promuove centri e laboratori. Organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni.

Per lo svolgimento e la crescita dell'attività di ricerca scientifica la Scuola conferisce borse di studio e assegni di ricerca, stipula contratti con studiosi di chiara fama o di elevata qualificazione nella cultura, nella ricerca, nelle professionalità, anche per esplorare nuove direzioni di studio e di insegnamento; conformemente alle proprie normative interne provvede a organizzarne la presenza temporanea presso le proprie strutture.

Art. 5.

Cooperazione e collaborazione nazionale e internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti, e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno della Unione Europea. A tal fine la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Scuola promuove in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni. Cura le relazioni con le istituzioni universitarie e di ricerca dell'area pisana, con l'École Normale Supérieure di Parigi e le altre Scuole e istituzioni affini.

Art. 6.

Ammissione

L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini di ogni nazionalità, avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, secondo le modalità previste da appositi regolamenti.

La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.

Corsi e titoli rilasciati

Nella Scuola si svolgono:

a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università degli studi di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi accademiche individuate nell'articolo 1 del presente Statuto; specifici accordi riguardanti settori particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano iscritti ad altre università;

b) corsi di perfezionamento (PhD) di durata almeno triennale, il cui titolo è equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.

La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:

i) diploma di primo livello di cui al successivo art. 33, lettera *a)*;

ii) diploma di licenza di cui al successivo art. 33, lettera *b)*;

iii) diploma di perfezionamento (PhD), eventualmente anche in cotutela con università non italiane.

La Scuola può inoltre istituire, rilasciando i corrispondenti titoli di studio:

a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con università italiane, anche in collaborazione con università straniere;

b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.

La Scuola può conferire, a coloro che partecipano ai corsi, premi e borse di studio.

Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Lo svolgimento dei corsi e le modalità di rilascio dei corrispondenti titoli sono disciplinati dal regolamento didattico e da altri specifici regolamenti.

Art. 8.

Principi di amministrazione e di organizzazione

La Scuola impronta la propria attività amministrativa e gestionale a principi di trasparenza, economicità, efficienza, semplificazione e pubblicità.

L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio direttivo.

In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica e la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.

La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'art. 56, quinto comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con tale programma, approvato dal Consiglio direttivo, la Scuola stabilisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio della Scuola e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività della Scuola.

Per lo svolgimento di attività strumentali e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato.

Art. 9.

Fonti di finanziamento e patrimonio

Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ivi comprese associazioni e fondazioni, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.

Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:

1. dei beni immobili di proprietà;

2. dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo ai sensi dell'art. 254 del testo unico n. 1592 del 1933;

3. delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 10.

Fonti normative interne

La Scuola disciplina la propria attività, in conformità della normativa vigente, mediante il presente Statuto e appositi regolamenti.

I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:

a) dal Consiglio direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione ed i procedimenti amministrativi, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, per l'organizzazione della Scuola, e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle materie indicate;

b) dal Collegio accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, per il conferimento di incarichi e contratti a docenti e ricercatori a tempo determinato, per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.

I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio direttivo e parti di competenza del Collegio accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.

Possono inoltre essere emanati manuali e disciplinari che contengano norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 11.

Organi

Sono organi di governo della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio accademico.

Sono altresì organi della Scuola:

d) i Presidi delle Classi accademiche;

e) i Consigli delle Classi accademiche;

f) il Collegio dei revisori dei conti;

g) il Nucleo di valutazione.

Art. 12.

Direttore

Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto, ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa ed è responsabile del suo complessivo andamento.

Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Collegio accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere;

b) esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;

c) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

d) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;

e) emana lo Statuto, i regolamenti e altri atti interni della Scuola;

f) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio direttivo e del Collegio accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

h) nomina, su designazione del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti;

i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola, e informa il Consiglio direttivo e il Collegio accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;

l) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;

m) valuta, d'intesa con i Presidi delle classi, le attività e i risultati del direttore amministrativo determinandone la relativa retribuzione di risultato;

n) valuta, d'intesa con i Presidi delle classi e il direttore amministrativo, le attività e i risultati dei dirigenti;

o) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.

Il direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma alla classe diversa da quella del direttore. Il vice-direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica per un biennio e può essere riconfermato dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.

Per lo svolgimento del proprio mandato il direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati cui assegnare particolari funzioni, discrezionalmente scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della scuola, con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.

Il direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo, per consulenze connesse allo sviluppo delle attività istituzionali della Scuola e alla progettazione del suo sviluppo.

Per specifici compiti inerenti alle sue funzioni, può avvalersi della consulenza, anche onerosa, di professionisti di alta qualificazione tecnico-scientifica, stipulando a tal fine contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore al mandato ancora da svolgere.

Art. 13.

Elezione del direttore

Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, con regime di impegno a tempo pieno, ordinari e straordinari, delle università e degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.

Il corpo elettorale è un collegio allo scopo costituito, convocato e presieduto dal Decano della scuola, e composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, della Scuola;

b) dal rettore dell'Università di Pisa;

c) dai sei rappresentanti dei ricercatori in collegio accademico;

d) dai due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio direttivo e da due ulteriori rappresentanti all'uopo eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale;

e) dai due rappresentanti degli allievi membri del Consiglio direttivo e da due rappresentanti, uno per ciascuna Classe, nominati in Collegio accademico con le modalità previste dal regolamento elettorale.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore amministrativo.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il corpo elettorale. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il direttore è proclamato eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica quattro anni accademici e può essere confermato solo per due ulteriori quadrienni. L'elezione per un terzo mandato deve avvenire entro il terzo scrutinio

In caso di cessazione anticipata del suo mandato, per qualunque causa, si procede, entro due mesi, ad indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal vice-direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 14.

Consiglio direttivo - funzioni

Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola. È organo di programmazione, indirizzo e verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e scientifica della Scuola.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto;

b) deliberare la costituzione o partecipazione a società, associazioni e fondazioni;

c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) approvare il programma triennale previsto dall'art. 8 del presente Statuto;

e) approvare le fonti normative interne di propria competenza e le relative modifiche così come definite all'art. 10 del presente Statuto;

f) determinare, nell'ambito delle proprie competenze, gli obiettivi e i programmi da attuare, indicare le priorità ed emanare le conseguenti direttive generali, verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;

g) definire il fabbisogno del personale tecnico e amministrativo e individuare, su proposta del direttore amministrativo, l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

h) determinare la disponibilità di bilancio per le nomine di personale docente;

i) costituire e confermare periodicamente, su proposta delle Classi o del collegio accademico, i centri di ricerca e i laboratori;

l) determinare i fondi per i centri e laboratori e per la ricerca, ivi compresi quelli per l'attivazione dei posti di ricercatore di cui all'art. 45, quinto comma;

m) determinare la misura delle indennità spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;

n) deliberare sull'attribuzione di indennità di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilità, ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;

o) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;

p) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalità dei relativi bandi, e istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche;

q) istituire i corsi di cui all'art. 7, terzo comma, del presente Statuto;

r) deliberare sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

s) esercitare tutte le altre competenze ad esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.

Il Consiglio direttivo può nominare, con compiti di consulenza relativamente a specifiche attività che rientrano tra le proprie competenze, commissioni la cui composizione e durata è determinata dal Consiglio stesso.

Art. 15.

Consiglio direttivo - composizione

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

b) il vice-direttore della Scuola, con funzioni vicarie del Presidente;

c) i Presidi delle classi accademiche;

d) tre rappresentanti dei professori per ciascuna classe accademica;

e) due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe accademica;

f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento, uno per ciascuna classe accademica;

g) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto; ed inoltre vi esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

I membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* sono eletti secondo modalità disciplinate dal Regolamento elettorale. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* avviene nell'ambito della Classe di appartenenza.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo i professori ed i ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore della scuola e dura in carica un biennio accademico, fino alla costituzione del nuovo Consiglio. È presieduto dal direttore, dal quale è convocato ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità e comunque ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo può essere aumentato fino ad un massimo di due membri, nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, per comprovate eccezionali benemerenze verso la Scuola. Tali membri durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; essi, inoltre, non prendono parte alle votazioni di approvazione o modifica dello Statuto della Scuola.

La mancata designazione o partecipazione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione dell'organo.

Un membro eletto decade dopo quattro assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.

Art. 16.

Collegio accademico

Il Collegio accademico è composto da:

a) il direttore, che lo presiede;

b) il rettore dell'Università di Pisa;

c) il vice-direttore della Scuola, che svolge funzioni vicarie del Presidente;

d) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, della Scuola;

e) i rappresentanti dei ricercatori membri del consiglio direttivo e due rappresentanti per ciascuna Classe tra quelli nominati nei Consigli di classe accademica;

f) i rappresentanti degli allievi membri del Consiglio direttivo e tre rappresentanti per ciascuna classe tra quelli nominati nei Consigli di Classe accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento;

g) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio direttivo.

I membri di cui alle lettere *e)*, *f)* sono eletti secondo modalità disciplinate dal regolamento elettorale.

Il Collegio accademico coordina gli indirizzi e le linee di sviluppo nell'ambito della didattica e della ricerca individuati dalle Classi accademiche. Esso esercita inoltre le funzioni disciplinari di propria competenza, nominando le apposite commissioni di cui al successivo art. 45, primo comma.

Il Collegio approva e modifica le fonti interne di propria competenza. Svolge funzioni consultive nei confronti del direttore e del Consiglio direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il Collegio accademico formula proposte al Consiglio direttivo in merito alla costituzione di centri di ricerca e laboratori e alla loro conferma periodica.

Il Collegio accademico, inoltre, delibera su:

a) chiamate di professori di prima fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;

b) chiamate di professori di seconda fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;

c) nomina dei professori a contratto;

d) ogni provvedimento attinente ai posti di ricercatore a tempo indeterminato;

e) istituzione dei centri per l'apprendimento delle lingue straniere, norme generali relative al loro funzionamento, lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, durata del rapporto con i collaboratori ed esperti linguistici e relativi obblighi;

f) conferimento del diploma di perfezionamento a candidati esterni ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;

g) stipula di specifici accordi con università diverse da quella di Pisa per l'iscrizione di allievi normalisti.

Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera *a)*, del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia.

Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera *d)*, del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ai rappresentanti dei ricercatori.

La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.

Il Collegio, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Collegio sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 17.

Presidi

I Presidi rappresentano le Classi accademiche di appartenenza, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività didattiche e scientifiche esercitando le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle fonti interne.

I Presidi convocano e presiedono i Consigli delle rispettive Classi accademiche e ne attuano le decisioni. Riferiscono al Consiglio direttivo le proposte e le indicazioni che emergono nei rispettivi Consigli delle Classi accademiche.

I Presidi sono eletti dai rispettivi Consigli di classe a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori con regime di impegno a tempo pieno di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo, della Scuola afferenti alla Classe Accademica.

Sono nominati con decreto del direttore, durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati per non più di due trienni consecutivi.

La carica di Preside è incompatibile con quella di direttore o di vice-direttore. Il Preside nomina il vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicepreside, è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo appartenente alla Classe.

Art. 18.

I Consigli delle classi accademiche

I Consigli delle Classi accademiche sono composti da:

a) il Preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, afferenti alla Classe accademica;

c) il Preside della facoltà corrispondente dell'Università degli studi di Pisa;

d) cinque rappresentanti dei ricercatori afferenti alla Classe accademica;

e) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali;

f) cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla Classe accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento.

Le modalità di nomina delle componenti elettive sono disciplinate dal regolamento elettorale.

Qualora, per qualunque motivo, un rappresentante venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.

La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi accademiche.

Il Consiglio della Classe accademica è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte l'anno.

Spetta ai Consigli delle Classi accademiche:

1. coordinare le attività didattiche e di ricerca dei vari ambiti disciplinari afferenti alle rispettive Classi accademiche;

2. emettere pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di ricerca;

3. approvare, all'inizio di ogni anno accademico, il programma delle attività didattiche e trasmetterlo al Collegio accademico per le opportune forme di coordinamento;

4. deliberare su:

a) approvazione dei piani di studio;

b) coordinamento dei corsi;

c) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle due Classi accademiche approvato dal Collegio accademico

d) esame delle richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;

e) ammissione degli allievi al conferimento del diploma di licenza;

f) istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università;

g) ammissione alla discussione pubblica delle tesi di perfezionamento degli allievi;

h) autorizzazione a svolgere incarichi, supplenze, affidamenti e in tutte le materie attinenti le persone dei ricercatori;

i) attivazione, su delega del Consiglio direttivo, di contratti e assegni nell'ambito delle risorse assegnate.

Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo e dal Collegio accademico e, qualora se ne discostino, essere ratificate dai medesimi organi della Scuola.

I Consigli delle classi accademiche avanzano proposte al collegio accademico su:

a) istituzione di nuovi posti di professore di ruolo di prima fascia o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di prima fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;

b) istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di seconda fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;

c) istituzione di nuovi posti di ricercatore a tempo indeterminato, materie relative all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;

d) nomina di professori a contratto;

e) conferimento del diploma di perfezionamento *honoris causa.*

I Consigli delle classi accademiche hanno inoltre funzioni consultive su:

a) proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico;

b) costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori;

c) affidamento o supplenza di corsi o moduli;

d) assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.

Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera *a)*, del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai soli professori di prima fascia.

Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettere *b)* e *d)*, del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera *c)*, del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ed ai rappresentanti dei ricercatori.

Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

un consigliere di Stato o un magistrato o un avvocato dello Stato con qualifica equiparata, o un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili purché esterno all'Università, che ne assume la presidenza;

un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile secondo i compiti e le modalità definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola.

È nominato dal direttore, su designazione del Consiglio direttivo, resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di un ulteriore triennio.

Art. 20.

Nucleo di valutazione

La Scuola istituisce un nucleo di valutazione interna avente il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il nucleo di valutazione è definito dal direttore della scuola in coerenza con la normativa vigente, è nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della scuola.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo disciplina le norme per il funzionamento dell'organo.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 21.

Classi accademiche

Le classi accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.

A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 22.

Biblioteca e Archivi della Scuola

La biblioteca della scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la conservazione e l'uso del patrimonio bibliotecario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. Gli archivi della scuola sono deputati alla conservazione e alla fruizione del patrimonio archivistico e documentale di proprietà della scuola o ivi depositato in forma temporanea o permanente, ivi compreso l'archivio storico della scuola.

La struttura denominata «Biblioteca e archivi della Scuola Normale Superiore» è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, ed è divisa in due sezioni, «Biblioteca» e «Archivi», con separate e distinte modalità di conservazione e di accesso.

La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca e degli archivi sono disciplinati da criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo in conformità ai principi di cui al secondo comma.

Art. 23.

Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo

Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui all'art. 1, organizza e gestisce le risorse informatiche della scuola, fornendo il necessario supporto ai docenti, agli studenti, ai centri di ricerca, alla biblioteca, agli archivi, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della scuola.

Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro sono disciplinati da criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 24.

Centri di ricerca e Laboratori

Su proposta del collegio accademico o dei Consigli delle classi accademiche, il Consiglio direttivo può prevedere, nell'ambito di ciascuna Classe accademica o in strutture interclasse, la costituzione di centri di ricerca e laboratori, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.

Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio direttivo, sentito l'organo che ne ha proposto l'istituzione.

Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 25.

Edizioni della Scuola

Le «Edizioni della Normale» promuovono lo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante un proprio programma di pubblicazioni.

Esse pubblicano, in particolare, una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa». Possono pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche.

A tale struttura può essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

La struttura, gli organi e il funzionamento delle Edizioni della Scuola sono disciplinati da un apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 26.

Anno accademico

L'anno accademico della Scuola ha inizio con il primo di novembre, fatta salva una diversa decorrenza ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.

Art. 27.

Corso ordinario

I *curricula* degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 7, primo comma, lettera *a)*, sono specificati dall'apposito regolamento.

I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola e da seminari; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio, soggiorni di studio all'estero, stage e tirocini, nonché altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'Università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione.

Art. 28.

Corsi di laurea di secondo livello

I corsi di laurea di secondo livello di cui all'art. 7, terzo comma, lettera *a)*, istituiti su convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.

Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea di secondo livello sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

Un apposito regolamento disciplina il loro ordinamento prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 29.

Corso di perfezionamento (PhD)

I corsi di perfezionamento di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b)*, hanno la durata di almeno tre anni accademici.

Il titolo relativo è equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.

Il regolamento didattico disciplina le modalità per il concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi.

Le attività formative e di ricerca hanno il fine di ampliare la base culturale degli allievi e di svilupparne le attitudini alla ricerca.

Art. 30.

Corsi di alta formazione

La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.

Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.

La Scuola può istituire anche corsi di dottorato di ricerca, di norma in collaborazione con università italiane.

Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 31.

Altri corsi

La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione o di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano a coprirne il finanziamento.

Art. 32.

Disposizioni comuni ai corsi

L'ordinamento degli studi di ciascuna Classe accademica viene deliberato dal Consiglio della Classe medesima.

Studenti e laureati di università italiane e non italiane, che non siano allievi della Scuola, possono frequentarne i corsi, previa autorizzazione del Consiglio della Classe accademica.

Art. 33.

T i t o l i

La Scuola rilascia:

a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;

b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea magistrale e successivamente superato, entro un anno dalla conclusione del corso ordinario, il relativo esame interno;

c) il diploma di perfezionamento (PhD) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento di cui all'art. 29 e superato il relativo esame; ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma è a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.

La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 28, 30 e 31, rilascia:

d) la laurea di secondo livello, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 28;

e) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;

f) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;

g) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 34.

Diploma di perfezionamento a candidati esterni

Il collegio accademico può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di almeno tre studiosi competenti della materia designati dal direttore, laureati, sia italiani che non italiani, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte notevoli capacità scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il diploma, e che presentino una dissertazione di comprovato rigore e originalità scientifica.

Art. 35.

Perfezionamento honoris causa

La Scuola può conferire, a persone che per opere compiute e per studi pubblicati, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline umanistiche o scientifiche, il diploma di perfezionamento *honoris causa.*

La deliberazione del collegio accademico, nella composizione di cui all'art. 16, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, previa proposta del Consiglio della Classe accademica di riferimento, che conferisce il perfezionamento *honoris causa*, deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed approvata dal Ministro dell'università e della ricerca.

TITOLO V

ALLIEVI

Art. 36.

Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento (PhD)

Il Consiglio direttivo, in attuazione dell'art. 7, primo comma, lettere *a)* e *b)*, ogni anno, entro il mese di marzo, sentiti i Consigli delle classi accademiche, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario, del corso di perfezionamento o di altri corsi da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.

I criteri, le scadenze e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento e i loro Presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.

Il direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 37.

Obblighi degli allievi

Il regolamento didattico stabilisce gli obblighi didattici e i criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualità del loro impegno.

Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, è approvato annualmente dal Consiglio della Classe accademica di appartenenza.

Ogni allievo del corso ordinario deve ottenere il giudizio di idoneità nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico e

deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami interni previsti nel piano di studi, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalità previste dal regolamento didattico.

Ogni allievo del corso ordinario deve riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di composizione della media sono definite annualmente dal Consiglio di classe. Nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico, il giudizio della commissione d'esame definisce analiticamente la qualità del lavoro svolto e l'idoneità dell'allievo alla permanenza in Normale.

Per essere ammessi al quarto anno gli allievi dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo ed aver ottenuto la laurea presso l'Università di riferimento.

Ogni allievo del corso di perfezionamento deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai Consigli di classe. L'ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Preside della classe.

Il mancato adempimento degli obblighi didattici e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio e di idoneità nei colloqui comportano la decadenza dal posto di allievo.

Ogni allievo deve inoltre rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno.

Art. 38.

Diritti degli allievi

I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio di cui all'art. 3, primo comma, usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo, che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'art. 1 include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

Conformemente all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.

La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 39.

Attività autogestite

La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative secondo modalità definite dal Consiglio direttivo e disciplinate in apposito regolamento

Art. 40.

Assemblea degli allievi

Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi.

L'Assemblea degli allievi della scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41.

Amministrazione

L'Amministrazione della Scuola, improntata ai principi di cui all'art. 8, è organizzata in uffici e servizi, come individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15, secondo comma, lettera *g)*.

Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con il fabbisogno di personale approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.

L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 42.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento degli uffici e dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola. Al direttore amministrativo competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvo gli atti e provvedimenti assegnati alla competenza dei dirigenti.

In particolare, il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dal consiglio direttivo;

b) è responsabile degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

c) propone l'organizzazione interna, ivi compresi i raggruppamenti di uffici e servizi, la cui direzione è attribuita ai dirigenti;

d) sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti e del nucleo di valutazione interna, al giudizio del consiglio direttivo una relazione analitica della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa;

e) valuta i dirigenti secondo i criteri e le modalità definite in apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo;

f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo della Scuola.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, a persone di provata esperienza, capacità e professionalità nel rispetto della normativa vigente.

Il direttore amministrativo può essere coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario è nominato dal direttore della scuola, sentito il parere del direttore amministrativo.

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del consiglio direttivo, su proposta del direttore e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 43.

Dirigenti

I dirigenti collaborano col direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale e secondo le rispettive competenze organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.

Gli incarichi per le funzioni dirigenziali amministrative e tecniche sono attribuiti dal direttore, su proposta del direttore amministrativo e previo parere del consiglio direttivo, ai dirigenti di ruolo presso la scuola o, con contratto a tempo determinato, a personale della scuola appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti, anche esterni alla scuola, di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto della normativa vigente.

Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del direttore, su proposta del direttore amministrativo, sentito il consiglio direttivo e previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.

Il consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno.

Art. 44.

Formazione e aggiornamento

La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art. 45.

Disposizioni varie

La scuola può istituire commissioni di disciplina per professori, ricercatori, allievi, dirigenti e personale tecnico e amministrativo. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità relativi alla loro composizione e al loro funzionamento nel rispetto della normativa vigente e, ove esistano, dei contratti collettivi di lavoro.

La scuola può nominare un garante che abbia il compito di cercare soluzione alle situazioni di conflitto, disagio o disparità in ambito lavorativo.

Per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, nonché per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, e per l'attivazione di programmi di ricerca, anche con terzi, la Scuola procede nel rispetto della normativa vigente e di riferimento.

La scuola, in regime di reciprocità, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può altresì avvalersi di docenti o studiosi di istituzioni italiane o internazionali, con qualifica di professore visitatore.

I ricercatori assunti dalla Scuola a tempo determinato partecipano all'elettorato per la rappresentanza dei ricercatori nel consiglio direttivo e nei consigli delle classi accademiche.

La scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 46.

Collaborazione con l'Associazione normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale

La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.

A tal fine può stipulare con l'Associazione una convenzione che stabilisca gli ambiti di collaborazione e le modalità di reciproca contribuzione finanziaria.

La Scuola cura e valorizza altresì le attività svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale, anche al fine di promuovere le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità a quanto previsto da apposita convenzione.

Art. 47.

Fondazione della Scuola

La Scuola può costituire, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.

La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la scuola.

Art. 48.

Premi e onorificenze

La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 49.

Indennità di carica

Il direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e ad un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo. Il direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito, nella Scuola o in appartamento con oneri a carico della Scuola.

Al direttore viene attribuito, su sua richiesta, un collaboratore per la ricerca.

Ai prorettori, ai presidi delle classi e ai delegati dal direttore a specifiche funzioni può essere attribuita una indennità di carica.

Art. 50.

Marchio

Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione «Scuola Normale Superiore».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Altre disposizioni

Tutti gli organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Ai fini della rieleggibilità o riconferma dei loro membri, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati già espletati.

Il collegio accademico entra in carica non appena espletate le procedure elettive dei membri.

Entro tre mesi dall'approvazione ministeriale delle modifiche del presente statuto, la Scuola dovrà provvedere ad apportare le conseguenti e correlate modifiche e/o integrazioni alle fonti regolamentari interne.

Art. 52.

Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

DECRETO n. 144.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 28 ottobre 1996;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;

Visto il contratto di appalto, n. 670 di repertorio, stipulato con la ditta Compomat di Configni, Rieti, per la composizione, stampa e confezione degli annali della Scuola Normale Superiore - Classe di scienze, stipulato in data 20 maggio 2002, e valido per il triennio 2002/2004;

Visto il DDA n. 24 del 15 febbraio 2005 con cui è stato disposto il rinnovo del suddetto contratto per le annate 2005-2006-2007, per una spesa annuale di euro 25.000,00, IVA 4% inclusa;

Vista la nota del 21 giugno 2006, prot. 6757, con cui il responsabile del Centro edizioni chiede che l'importo di spesa per l'annata 2006, sulla base delle caratteristiche e dimensioni dei relativi fascicoli, venga modificato e fissato in euro 20.000,00, IVA inclusa;

Considerato che la spesa di euro 20.000,00, IVA al 4% inclusa, per l'annata 2006, graverà sul capitolo 1.10.02 - «Attività editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso;

Decreta:

Art. 1. — L'impegno di spesa per il contratto di composizione, stampa e confezione degli annali della Scuola Normale Superiore, Classe di scienze, stipulato con la ditta Compomat SAS, località Braccone, 02040 Configni - Rieti, è stabilito, per l'annata 2006, in euro 20.000,00, IVA 4% inclusa, da far gravare sul capitolo 1.10.02 - «Attività editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso.

Pisa, 29 giugno 2006

Il direttore amministrativo

DECRETO n. 145.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 28 ottobre 1996;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;

Visto contratto, repertorio n. 671, del 2 luglio 2002, relativo all'appalto dei servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, dei quaderni e di altre pubblicazioni della Classe di lettere, per gli anni 2002-2003-2004, scaduto il 1º luglio 2005, e rinnovato per un ulteriore anno con nota del 21 luglio 2005, prot. 8088;

Visto l'art. 1 del suddetto contratto, che prevede la sua rinnovabilità, su richiesta della Scuola, di anno in anno, fino a un massimo di tre anni;

Vista la nota, prot. n. 6757, del 21 giugno 2006, con cui il responsabile del Centro edizioni chiede che venga rinnovato l'incarico alla ditta Pacini Editore SpA anche per l'annata 2006, precisando che le caratteristiche tecniche e di composizione della rivista rimangono invariate, ma la tiratura dei fascicoli va ridotta da 1200 a 1000 copie;

Considerato che la spesa prevista per il suddetto rinnovo ammonta a euro 30.000,00, IVA al 4% inclusa;

Accertata la disponibilità finanziaria di euro 30.000,00 sul capitolo 1.10.2 - «Attività editoriale», del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Art. 1. — Si dispone il rinnovo del contratto stipulato con la ditta Pacini Editore SpA di Ospedaletto - Pisa, rep. n. 671 del 2 luglio 2002, per l'appalto dei servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, e di eventuali altre pubblicazioni della Classe di lettere della Scuola, per l'annata 2006.

Art. 2. — Il rapporto contrattuale con la ditta Pacini Editore S.p.a. verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno specificati i termini e le condizioni del servizio.

Art. 3. — All'onere di euro 30.000,00, IVA 4% inclusa, per i servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, sarà fatto fronte mediante utilizzazione per pari importo dell'impegno sul cap. 1.10.2 - «Attività editoriale», del bilancio in corso.

Pisa, 29 giugno 2006

Il direttore amministrativo

06A06198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004.

Il giorno 14 giugno 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 115, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2006.

In conformità all'art. 11, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1º luglio 2006.

06A06195

Correzione materiale dell'articolo 8, lettera *b)*, 5º alinea dei testi originali in lingua italiana e tedesca dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004.

Il giorno 15 giugno 2006 si è proceduto alla correzione materiale del testo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004.

La locuzione «Lo statuto della provincia autonoma di Bolzano» di cui al 5º alienea dell'art. 8, lettera *b)* del citato Accordo deve leggersi:

- nella versione italiana: «il decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 670: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modifiche»;

- nella versione tedesca: «Das Dekret Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670: Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgestze, die das Sondrstatut für Trentino-Südtirol betreffen, in der geltenden Fassung».

06A06194

Istituzione del vice consolato onorario a Iasi e modifica della circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Piatra Neamt.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito a Iasi (Romania) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Iasi, Suceava e Vaslui.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del Vice Consolato in Piatra Neamt (Romania) è così modificata: i distretti di Neamt, Bacau, Botosani ed Harghita.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A06193

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 luglio 2006

Dollaro USA	1,2791
Yen	146,57
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,443
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69285
Fiorino ungherese	279,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0138
Corona svedese	9,1883
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,385
Franco svizzero	1,5677
Corona islandese	96,15
Corona norvegese	7,9700
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2490
Nuovo leu romeno	3,5586
Rublo russo	34,3500
Nuova lira turca	1,9740
Dollaro australiano	1,7150
Dollaro canadese	1,4205
Yuan cinese	10,2245
Dollaro di Hong Kong	9,9360
Rupia indonesiana	11593,76
Won sudcoreano	1206,70
Ringgit malese	4,6578
Dollaro neozelandese	2,0951
Peso filippino	67,357
Dollaro di Singapore	2,0197
Baht tailandese	48,454
Rand sudafricano	8,9853

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06333

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e alla proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda, presentata dal consorzio tutela vini Morellino, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 e successive modifiche;

Visto, sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della Regione Toscana;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la Regione Toscana in merito all'accertamento del «particolare pregio»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, tenutasi in Scansano in data 19 maggio 2006 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende viticole;

Ha espresso nella riunione del 22 giugno 2006, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore generale: LA TORRE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva è riservata al vino Rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale dai segnenti vitigni:

Sangiovese: minimo dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.

Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada Provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada Provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Posso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S.Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad incontrare il limite. amministrativo del comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa dei vigneti già esistenti per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 Kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uye in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano. Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» Rosso e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

Limpidezza: brillante;

Odore vinoso e, se invecchiato, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico totale minimo: per la tipologia Rosso 12,50%, per la tipologia Rosso Riserva 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: per la tipologia Rosso 24 g/l, per la tipologia Rosso Riserva 26 g/l.

Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Alla denominazione Morellino di Scansano è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.

È altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di Morellino di Scansano, di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti:

lt. 0,100;

lt. 0,1875;

lt. 0,285;

lt. 0,375;

lt. 0,500;

lt. 0,750;

lt. 1,000;

lt. 1,500;

lt. 3,000;

lt. 5,000.

Per contenitori di vetro con capacità pari a lt. 0,250 è ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

06A06235

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione, dell'Istituto Yew Chung International School of Beijing - Pechino (Cina), nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 27 giugno 2006 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Yew Chung International School of Beijing - Pechino (Cina).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A06196

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 723 del 15 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUAD, anche nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml e «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina n. 1, 53100 - Siena, codice fiscale 01392770465.

Confezione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml

A.I.C. n. 031840059 (in base 10), 0YCPTV (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiron S.r.l. stabilimento sito in, Bellaria - Rosia - Sovicille (Siena) (miscelamento/infialamento/confezionamento); Chiron S.r.l. stabilimento sito in via Fiorentina n. 1 - Siena (bulks monovalenti); Chiron Behring GmbH & CO KG stabilimento sito in Germania, Marburg, E.V. Behring Strasse (produzione adiuvante MF59C.1)

Composizione: 500 microlitri contengono:

principio attivo: emoagglutinina virale 45 mmg

eccipienti: squalene 9,75 mg; polisorbato 80 1,175 mg; sorbitan trioleato 1,175 mg; sodio cloruro 4 mg; potassio cloruro 0,1 mg; potassio fosfato monobasico 0,1 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 0,66 mg; magnesio cloruro esaidrato 0,05 mg; calcio cloruro biidrato 0,06 mg; sodio citrato 0,66 mg; acido citrico 0,04 mg; acqua per iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Confezione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml.

A.I.C. n. 031840061 (in base 10), 0YCPTX (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiron Behring GmbH & CO KG stabilimento sito in Germania, Marburg, E.V. Behring Strasse (produzione adiuvante MF59C.1); Chiron S.r.l. stabilimento sito in Bellaria - Rosia - Sovicille (Siena) (miscelamento, infialamento e confezionamento); Chiron S.r.l. stabilimento sito in Siena, via Fiorentina n. 1 (bulks monovalenti).

Composizione: 500 microlitri contengono:

principio attivo: emoagglutinina virale 45 mmg.

eccipienti: squalene 9,75 mg; polisorbato 80 1,175 mg; sorbitan trioleato 1,175 mg; sodio cloruro 4 mg; potassio cloruro 0,1 mg; potassio fosfato monobasico 0,1 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 0,66 mg; magnesio cloruro esaidrato 0,05 mg; calcio cloruro biidrato 0,06 mg; sodio citrato 0,66 mg; acido citrico 0,04 mg; acqua per iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (di età pari o superiore a 65 anni), specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche come diabete, disturbi cardiovascolari e respiratori).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 031840059 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 031840061 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031840059 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 031840061 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Scabianil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 724 del 15 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SCABIANIL, nella forma e confezione: «5% crema» 1 tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: SOFAR S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 8, 20100 Milano - codice fiscale 03428610152.

Confezione: «5% crema» 1 tubo 30 g.

A.I.C. n. 036289015 (in base 10), 12MGHR (in base 32).

Forma farmaceutica: crema dermatologica.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SOFAR S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa - (Milano), via Firenze n. 40 (produzione, controllo e confezionamento prodotto finito e rilascio dei lotti); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone - (Milano), via Bruno Buozzi n. 2 (controlli microbiologici).

Composizione: ogni tubo da 30 g di crema dermatologica contiene:

principio attivo: permetrina 5% (isomeri cis:trans 25:75) 1,5 g

eccipienti: alcool cetostearilico 1,95 g; paraffina 2,85 g; cetomacrogol 1000 0,3 g; isopropil miristato 0,6 g; alcool benzilico 0,45 g; acqua depurata 22,35 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della scabbia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «5% crema» 1 tubo 30g.

A.I.C. n. 036289015 (in base 10), 12MGHR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036289015 - «5% crema» 1 tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanipirina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 725 del 15 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SANIPIRINA, anche nella forma e confezione: «500 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa n. 130, 20156 - Milano, codice fiscale 05849130157.

Confezione: «500 mg compresse 20 compresse».

A.I.C. n. 025038163 (in base 10), 0RW3BM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate milanese, via Delle Groane n. 126 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg.

eccipienti: amido di mais modificato 50 mg; amido di mais 10 mg; carbossimetilcellulosa sodica 10 mg; silice colloidale andra 2 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; talco 8 mg; magnesio stearato 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 025038163 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 025038163 - «500 mg compresse» 20 compresse compresse - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulidamor»

Estratto determinazione AIC/N n. 726 del 15 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SULIDAMOR, anche nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 15 compresse; «100 mg polvere per sospensione orale» 15 bustine.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Scaglione, 27, 80145 - Napoli (NA) Italia, codice fiscale 00272420639.

Confezione: «10 mg compresse» 15 compresse.

A.I.C. n. 028705059 (in base 10), 0VD093 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mipharm S.p.a. - 20141 Milano, via B. Quaranta, 12 (produzione confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Farmaceutici Damor S.p.a. - 80145 Napoli, via E. Scaglione 27 (confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg

eccipienti: lattosio 153,7 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; sodio amido glicolato 35 mg; olio vegetale deidrogenato 8 mg; sodio diottil solfosuccinato 1,5 mg; magnesio stearato 1 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg.

Confezione: «100 mg polvere per sospensione orale» 15 bustine.

A.I.C. n. 028705061 (in base 10), 0VD095 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Lamp s. Prospero - 41030 San Prospero S/S - Modena, via della Pace 25A (tutte le fasi); Farmaceutici Damor S.p.a. - 80145 Napoli, via E. Scaglione 27 (controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg.

eccipienti: sodiolaurilsolfato 8 mg; lattosio 42 mg; acido citrico 30 mg; aroma arancio 40 mg; saccarosio 1780 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore acuto - trattamento sintomatico dell'osteoartrite dolorosa - Dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 028705059 - «100 mg compresse» 15 compresse».

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 028705061 - «100 mg polvere per sospensione orale» 15 bustine.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028705059 - «100 mg compresse» 15 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 028705061 - «100 mg polvere per sospensione orale» 15 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Scabiacid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 727 del 15 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SCABIACID nella forma e confezione: «5% crema» 1 tubo 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Prodotti dott. Maffioli S.a.s. di Labruzzo Anna & C. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 8, 20100 - Milano, codice fiscale 01055270159.

Confezione: «5% crema» 1 tubo 30 g.

A.I.C. n. 036290017 (in base 10), 12MHH1 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema dermatologica.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SOFAR S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (produzione, controllo e confezionamento prodotto finito e rilascio dei lotti); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2 (controlli microbiologici).

Composizione: ogni tubo da 30 g di crema dermatologica contiene:

principio attivo: Permetrina 5% (isomeri cis:trans 25:75) 1,5 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 1,95 g; paraffina 2,85 g; cetomacrogol 1000 0,3 g; isopropil miristato 0,6 g; alcool benzilico 0,45 g; acqua depurata 22,35 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della scabbia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «5 % crema» 1 tubo 30 g.

A.I.C. n. 036290017 (in base 10), 12MHH1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036290017 - confezione: «5 % crema» 1 tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06169

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Viadante Gioielli S.a.s. di Mazza Valeria & C., sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3679 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

06A06158

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-157) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)* *(di cui spese di spedizione € 109,52)*	 - annuale - semestrale	 € **400,00** € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)* *(di cui spese di spedizione € 54,28)*	 - annuale - semestrale	 € **285,00** € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	 - annuale - semestrale	 € **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	 - annuale - semestrale	 € **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	 - annuale - semestrale	 € **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	 - annuale - semestrale	 € **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)* *(di cui spese di spedizione € 172,46)*	 - annuale - semestrale	 € **780,00** € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)* *(di cui spese di spedizione € 117,22)*	 - annuale - semestrale	 € **652,00** € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100060708

€ 1,00